

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13731 - pubb. 26/11/2015
Tribunale Ascoli Piceno 04 aprile 2014 - - Est. Agostini.

**Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Omologazione
- Consenso dei creditori - Irrilevanza - Obbligatorietà della
par condicio creditorum - Esclusione - Accordo di
ristrutturazione - Distinzione**

Ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta.

Nell'ambito del piano del consumatore, non è previsto il rispetto della par condicio creditorum.

L'elemento di maggior differenza fra le due procedure (il procedimento concernente l'accordo di ristrutturazione e quello relativo al piano del consumatore) è costituito essenzialmente dal diverso trattamento al quale sono sottoposti i creditori poiché, mentre l'accordo non può essere omologato, se non vi abbiano aderito, direttamente o mediante silenzio-assenso, tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del valore dei crediti aventi diritto al voto, il consenso del ceto creditizio è assolutamente irrilevante al fine dell'omologazione del piano del consumatore.

(Alessio Orsini)